SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1455)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(PASTORINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1978

Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con legge 22 luglio 1977, n. 426, si è provveduto ad adeguare alle accresciute esigenze del settore musicale l'intervento finanziario dello Stato, al fine di consentire la continuazione delle attività, in attesa della entrata in vigore della legge di riforma, tuttora all'esame del Senato.

In previsione di tale riordinamento organico della materia, la maggiorazione degli stanziamenti originari è stata prevista come misura straordinaria e transitoria e, in quanto tale, circoscritta agli anni finanziari 1977 e 1978.

Nell'approssimarsi della scadenza del corrente esercizio, peraltro, la nuova disciplina non risulta ancora definita, ancorchè la sostanziale convergenza degli orientamenti emersi in sede politica e parlamentare facciano ritenere ormai prossima la soluzione legislativa dei problemi di fondo.

Tra l'altro, una precisa scadenza per la attuazione della riforma è espressamente prevista dai decreti delegati di cui alla legge n. 382 e, precisamente, dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 24 luglio 1977, ove si stabilisce, con riferimento alle competenze regionali in materia musicale, che le stesse dovranno essere riordinate entro il 31 dicembre 1979.

Nel frattempo, si rende necessario assicurare agli enti e agli altri organismi operanti nel settore i mezzi finanziari indispensabili per fronteggiare le esigenze di funzionamen-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

to relative all'anno 1979, essendo notoria la assoluta inadeguatezza dei contributi originari, previsti dalla legge n. 800 del 1967.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale vengono, in sostanza, protratti di un anno gli interventi straordinari previsti dalla legge n. 426 del 1977, le cui disposizioni sono, nel loro complesso, richiamate anche per quanto riguarda la disciplina di tutti gli altri aspetti inerenti ai criteri di ripartizione degli stanziamenti, alle modalità di corresponsione e liquidazione dei contributi, alla destinazione dei maggiori fondi, nonchè all'obbligo del pareggio di bilancio, al divieto di assunzione di nuovo personale rispetto ai contingenti dell'ottobre 1973 e, infine, al divieto di rinnovo dei rapporti di lavoro suscettivi di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Con lo stesso disegno di legge viene previsto, altresì, il ripiano delle passività degli enti lirici dovute agli interessi passivi che ricadono sugli enti stessi in conseguenza della tardiva realizzazione dei mutui di cui all'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115.

La previsione di tale ripiano si rende necessaria allo scopo di non far gravare sugli enti oneri dovuti al ritardo con il quale è stata attuata l'operazione di ripiano prevista dalla succitata legge e nell'intento di pervenire, all'atto dell'ormai prossimo riordinamento organico del settore, al definitivo risanamento delle gestioni pregresse e creare in tal modo le condizioni più idonee per una immediata operatività della legge di riforma.

Resta da sottolineare l'imprescindibile esigenza della sollecita approvazione del presente disegno di legge, essendo ormai noti i disagi ed i gravosi oneri che gli enti sono costretti ad affrontare a causa della tardiva acquisizione dei fondi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attesa della entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, lo stanziamento di lire 74.881.217.736, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1977 n. 426, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, e lo stanziamento di lire 11 miliardi, di cui all'articolo 1, terzo comma, della predetta legge, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono stabiliti nella stessa misura anche per l'esercizio finanziario 1979.

Per lo stesso esercizio 1979, il fondo speciale di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici restano stabiliti in misura uguale a

quella rispettivamente prevista dai commi quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426.

Continuano ad applicarsi le altre disposizioni dettate dalla predetta legge 22 luglio 1977, n. 426.

In caso di inosservanza delle norme sul collocamento, i contributi previsti dalla presente legge possono essere liquidati, ferme restando, comunque, le sanzioni penali.

Art. 2.

Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, numero 115, a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terrà anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza del loro ammortamento.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 67.181.218.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.